

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 43 del 12 Dicembre 2015

### **1. BILANCI SOCIETA' NON QUOTATE - Pubblicata la nuova tassonomia formato XBRL denominata "2015-12-14" - In vigore dal 2016**

Come anticipato dal Consorzio XBRL Italia (*eXtensible Business Reporting Language*) con comunicato del 18 novembre 2015, è stata pubblicata, sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale, la nuova **tassonomia** per il **bilancio delle società non-quotate**, denominata "2015-12-14", a completamento della tassonomia "2014-11-17".

L'aggiornamento 2015 è stato necessario, da un lato, per completare i modelli informativi mancanti del **rendiconto finanziario** e delle operazioni in **locazione finanziaria** e, dall'altro lato, per proporre e migliorare i modelli di rilevamento della **fiscaltà differita** nel bilancio XBRL.

La nuova tassonomia prevede, dunque, **nuovi modelli informativi** (rendiconto finanziario e operazioni in locazione finanziaria) e **modifica il modello per rappresentare la fiscalità differita**.

Questa versione entrerà **in vigore nel 2016** e sarà **obbligatoria**:

- a) **per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2015**, oppure
- b) **per i bilanci chiusi successivamente ed approvati in assemblea dal 1 marzo 2016**.

Il Consorzio XBRL Italia fa presente che nel corso del 2016, a seguito del recepimento della direttiva 34/2013/UE del 26 giugno 2013, recepita con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 e che entrerà in vigore per il deposito di bilancio del 2017, si renderà necessaria un'ulteriore rivisitazione della stessa tassonomia.

Dopo la pubblicazione della nuova tassonomia sul sito di Agenzia per l'Italia digitale, il completamento dell'iter per l'entrata in vigore prevede ora la **pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale**.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato del Consorzio XBRL Italia clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare la nuova tassonomia dal sito dell'Agenzia per l'Italia digitale clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo alla tassonomia XBRL clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo alla redazione e pubblicazione dei bilanci clicca qui.](#)

### **2. IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - Concesso più tempo per evitare il fallimento**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, la **Legge 29 novembre 2015, n. 189**, di conversione del D.L. 1° ottobre 2015, n. 54 recante "*Disposizioni urgenti in materia economico-sociale*".

Oltre a una serie di norme tese a garantire il decoro degli edifici scolastici (art. 1) e una serie di interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici nelle giornate del 13 e 14 settembre scorso (art.

3), l'articolo 2, comma 1, della legge reca alcune modifiche alla disciplina in materia di **amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Nello specifico, il provvedimento introduce una modifica all'art. 57 (con l'aggiunta del comma 4-bis) della legge 270 del 8 luglio 1999 (*Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274*) finalizzata a **evitare che**, al termine della scadenza del programma approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico (12 mesi se indirizzato alla cessione, 24 mesi se finalizzato alla ristrutturazione economico-finanziaria), **si arrivi all'automatico fallimento dell'azienda** nel caso in cui il programma non sia stato realizzato in tutto o in parte.

A questo scopo viene prevista – per una sola volta - la facoltà per il Ministero dello Sviluppo Economico, in caso di programma di cessione dei complessi aziendali, **di prorogare la scadenza del programma per un massimo di 12 mesi** «quando, sulla base di una specifica relazione, predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori».

Il provvedimento ministeriale di proroga dovrà essere comunicato al Tribunale competente e, anche se la legge non lo prevede espressamente, depositato presso il Registro delle imprese.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 154/2015 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

### **3. PROCEDURE CONCORSUALI - La Commissione ministeriale ha predisposto uno Schema di disegno di legge-delega di riforma**

La Commissione Procedure Concorsuali, presieduta dal Prof. Renato Rordorf - nominata con **decreto del Ministero della Giustizia del 28 gennaio 2015 e insediata il 18 febbraio 2015** - al termine dei lavori sul progetto di revisione organica della materia concorsuale e dell'insolvenza, ha predisposto una prima bozza dello **"Schema di disegno di legge delega recante la "Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza"**.

Queste, in sintesi, le **linee essenziali e gli obiettivi della riforma**:

- 1) **superamento della contrapposizione tra tutela dei creditori e conservazione degli organismi produttivi**. Le nuove regole devono offrire l'opportunità di contemperare, nei limiti del possibile, entrambe le esigenze, rifiutando sia le soluzioni che avviliscano le attese dei creditori sia quelle che trascurino interessi che gravitano a vario titolo attorno alla vita dell'impresa;
- 2) **adeguata attenzione verso i modelli stranieri**, seppure nella consapevolezza delle ragioni storiche, economiche e di sistema che costituiscono peculiarità del nostro ordinamento;
- 3) **individuazione di possibili ed effettivi strumenti di prevenzione e di allerta** che consentano interventi tempestivi nelle crisi d'impresa;
- 4) **costruzione di un sistema di regole che induca l'imprenditore in crisi ad accedere tempestivamente ad un meccanismo di protezione** (il cosiddetto "ombrello"), idoneo a consentirgli di proporre e raggiungere il migliore accordo possibile con i creditori;
- 5) per i casi nei quali l'accordo non sia possibile, **attivazione di una procedura liquidatoria** che introduca sostanziali modifiche all'attuale disciplina del fallimento, sia più snella e flessibile, consenta un più rapido soddisfacimento dei creditori e valorizzi le opportunità di collocazione degli organismi produttivi nell'interesse generale, sia del sistema sia dei creditori;
- 6) **articolazione della nuova disciplina su due sole procedure**:
  - a) una **procedura di composizione concordata della crisi**, ad iniziativa del debitore e tesa a consentire l'accordo tra debitore e creditori, omologato dal tribunale;
  - b) una **procedura di liquidazione concorsuale**, ad iniziativa del debitore, dei creditori e dell'autorità giudiziaria, per i casi di insolvenza non regolati attraverso un accordo tra debitore e creditori.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della bozza dello Schema di disegno di legge-delega varato dalla Commissione Rordorf clicca qui.](#)

### **4. PATENT BOX - Istruzioni e chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data **1° dicembre 2015**, un **provvedimento** (Prot. n. 2015/154278), che indica le **modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alla procedura** finalizzata alla stipula di accordi di *ruling*, e una **circolare** (n. 36/E), che fornisce i primi chiarimenti sulle **modalità e sugli effetti derivanti dall'esercizio dell'opzione**, sulla disciplina delle

operazioni straordinarie nell'ambito dell'agevolazione stessa e sulle modalità di accesso alla procedura di *ruling*.

Ricordiamo che questo speciale **regime opzionale di tassazione agevolata** (c.d. "Patent Box") per i **redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli**, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo è stato istituito dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), come successivamente modificato dall'articolo 5 del D.L. n. 3/2015 (c.d. decreto "Investment Compact"), successivamente convertito dalla L. n. 33/2015.

Le disposizioni attuative della disciplina concernente tale regime opzionale sono state emanate con decreto ministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 30 luglio 2015.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

## **5. DISEGNI+3 - Pubblicato l'avviso relativo al bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli**

Prosegue con nuove importanti misure l'attività del Ministero dello Sviluppo Economico per la **valorizzazione dei titoli di proprietà industriale**.

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015, l'avviso relativo al bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli **Disegni+3**.

Con lo stesso comunicato il Ministero dello Sviluppo Economico ha anche reso noti i siti dove poter reperire la versione integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande.

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC - UIBM), attraverso una Convenzione siglata il 31 luglio 2015, ha affidato ad Unioncamere il compito di realizzare un intervento agevolativo **in favore di micro, piccole e medie imprese** per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

Tale intervento, denominato **DISEGNI+3**, mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale.

Le agevolazioni sono finalizzate all'acquisto di servizi specialistici esterni per favorire:

- *la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1 - Produzione);*

- *la commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 - Commercializzazione).*

Le **risorse disponibili** per l'attuazione della misura ammontano complessivamente a **euro 4.700.000,00**.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della versione integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande clicca qui.](#)

## **6. F24 ENTI PUBBLICI - Approvate le modifiche al modello di versamento ed alle relative specifiche tecniche - Istituiti 19 nuovi codici tributo**

Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (c.d. "*Decreto sulle semplificazioni fiscali*") ha previsto che le somme rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale, nonché le eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive devono essere utilizzate dai sostituti d'imposta esclusivamente in compensazione.

Considerato che i sostituti d'imposta del settore pubblico utilizzano il modello F24 EP per il pagamento delle ritenute, imposte e contributi, con il **provvedimento n. 154279 del 1° dicembre 2015**, l'Agenzia

delle Entrate ha approvato le modifiche al modello di versamento “**F24 Enti pubblici**” ed alle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

In particolare, nel modello F24 EP viene inserita la colonna “**importi a credito compensati**”, in modo da consentire il recupero in compensazione delle somme rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale, nonché delle eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive.

L'innovazione consentirà progressivamente di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24 EP, anche gli altri crediti d'imposta maturati dagli enti pubblici.

Con lo stesso provvedimento, inoltre, l'Agenzia ha approvato le **specifiche tecniche** da utilizzare per la trasmissione telematica dei versamenti all'Agenzia medesima.

È possibile utilizzare le specifiche tecniche secondo la precedente versione **fino al 30 giugno 2016**.

Ricordiamo, infine, che, a seguito delle modifiche di cui al provvedimento del 1° dicembre 2015, l'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 103/E del 9 dicembre 2015**, ha istituito **19 nuovi codici tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24 Enti pubblici (F24 EP), delle somme rimborsate ai percipienti e delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive, previste dal decreto sulle Semplificazioni fiscali.

I nuovi codici tributo saranno operativi a decorrere **dal 7 gennaio 2016**.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento 154279/2015 e dei suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 103/E/2015 clicca qui.](#)

## **7. DOCUMENTI INFORMATICI CLASSIFICATI - Dettate le disposizioni per l'apposizione della firma digitale**

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2015 (Supplemento Ordinario n. 65), del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015**, recante “*Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva*”, entra in vigore una disciplina completa relativa alla **firma digitale dei documenti classificati**.

Il provvedimento chiarisce, all'art. 1, comma 1, lett. cc), che per “**documento informatico classificato**” deve intendersi quel documento informatico, formato e gestito su un sistema per l'elaborazione automatica dei dati, omologato dall'UCSe (*Ufficio Centrale per la Segretezza*), ed al quale sia stata apposta una classifica di segretezza in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di protezione e tutela delle informazioni classificate.

Le disposizioni del decreto, come precisato all'art. 2, si applicano a tutti i soggetti, pubblici e privati, in possesso delle necessarie e prescritte abilitazioni di sicurezza per il trattamento di informazioni classificate e disciplinano **le modalità di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali, oltre alla validazione temporale di documenti informatici classificati**.

I documenti informatici classificati, sottoscritti con firma digitale, devono essere corredati di:

- a) un riferimento temporale opponibile ai terzi,
- b) classifica di segretezza, qualifica di sicurezza ed altre informazioni, in ossequio a quanto previsto dalle norme in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate (art. 3).

La firma digitale dei documenti informatici “*deve riferirsi ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata*” (art.- 7, comma 2).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il sito ufficiale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica clicca qui.](#)

## **8. PIATTAFORME SEMOVENTI E NAVETTE TURISTICHE - Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nuove regole per la circolazione**

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2015, i seguenti due decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

- **Decreto 9 ottobre 2015, n. 192**, recante “*Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità delle «piattaforme semoventi».*”;

- **Decreto 9 ottobre 2015, n. 193**, recante “Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della «navetta turistica»”.

Con il primo decreto vengono regolamentate le procedure di omologazione e di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione delle piattaforme semoventi eccezionali e individuati i requisiti richiesti per la circolazione delle piattaforme semoventi eccezionali.

Le “**piattaforme semoventi**”, ai sensi degli articoli 10 e 59 del D.Lgs. n. 285/1992, sono veicoli eccezionali con caratteristiche atipiche destinate ai trasporti eccezionali e finalizzate esclusivamente al trasporto su strada, a velocità ridotta comunque non superiore a 20 km/h, di manufatti ovvero di carichi indivisibili.

Con il secondo decreto vengono individuati i requisiti richiesti per la circolazione e la guida della “**navetta turistica**”.

La “navetta turistica” e' considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si definisce «**navetta turistica**» il veicolo a motore elettrico isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo.

La circolazione della navetta turistica deve avvenire solo su itinerari predefiniti, a connotazione turistica, autorizzati dall'ente o dagli enti proprietari della strada.

La navetta turistica deve raggiungere, per costruzione, una velocità massima non superiore a 25 km/h.

Ai fini della circolazione sulla strada, per condurre le navette turistiche è necessario essere in possesso della **patente di guida della categoria B** e di **titolo abilitativo in relazione all'uso**.

LINK:

[Per scaricare il testo dei due decreti clicca qui.](#)

## **9. PROMOTORI FINANZIARI - Niente privacy sulle delibere di radiazione dall'Albo pubblicate integralmente sul sito della CONSOB**

Non viola la privacy la pubblicazione sul sito della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) del **provvedimento di radiazione dall'Albo di un promotore finanziario**, completo dei dettagli sulle violazioni commesse. **I risparmiatori devono essere pienamente informati dei comportamenti illeciti messi in atto dagli operatori del mercato.**

Questa la decisione del Garante per la privacy (*Registro dei provvedimenti n. 543 del 15 ottobre 2015*) che ha respinto il ricorso di un ex promotore finanziario che chiedeva alla CONSOB di emendare il provvedimento sulla sua radiazione, pubblicato on line.

Nel suo ricorso, l'interessato lamentava che la delibera CONSOB non contenesse solo l'estratto con gli elementi essenziali (generalità, dispositivo, succinta indicazione dei fatti), ma riportasse informazioni a suo dire eccedenti le finalità di pubblicazione, come le motivazioni e la descrizione dettagliata dei comportamenti illeciti a lui contestati. E sottolineava come il libero accesso a tali informazioni - indicizzate anche dai comuni motori di ricerca - danneggiasse gravemente la sua reputazione e ledesse la sua riservatezza.

Il Garante per la privacy ha stabilito invece che la pubblicazione on line della delibera CONSOB, nella sua versione integrale, risponde non solo alla necessità di dare notizia dell'adozione del provvedimento sanzionatorio di radiazione, ma anche al **dovere istituzionale di vigilare sugli operatori del mercato e informare compiutamente i risparmiatori degli illeciti che possono essere commessi.**

Nel caso specifico, quindi, l'Autorità non ha rilevato alcuna violazione alla riservatezza dell'interessato, poiché tale diritto deve essere bilanciato con quello di tutela e di informazione del mercato riconosciuto dalla normativa di riferimento.

In base alla stessa finalità, il Garante ha anche ritenuto corretto che i provvedimenti pubblicati sul sito web della CONSOB rimangano reperibili dai motori di ricerca per tre anni, così come previsto dal regolamento interno della stessa CONSOB.

Nel respingere il ricorso, infine, il Garante ha spiegato che i dati personali diffusi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, **non sono classificabili come giudiziari**, in quanto tutti esclusivamente riferibili ad un procedimento amministrativo, qual è appunto quello di radiazione.

(Fonte: *Newsletter del Garante per la protezione dei dati personali n. 409 del 10 dicembre 2015*)

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione del Garante per la privacy clicca qui.](#)

## **10. DIRITTI DOGANALI - Pagamento mediante bonifico bancario o postale - Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

**Il pagamento e il deposito dei diritti doganali possono essere effettuati anche mediante bonifico bancario o postale.**

Lo prevede la **determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli del 23 ottobre 2015**, pubblicata sul proprio sito istituzionale il 1° dicembre 2015.

In sede di **prima applicazione**, l'utilizzo del bonifico bancario o postale sarà possibile **solo per il pagamento** dei diritti doganali. Con successivo provvedimento dell'Agenzia saranno emanate le istruzioni operative per il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.

A decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento (decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell'Agenzia, che sostituisce la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), la Dogana non potrà più accettare in pagamento **assegni circolari non trasferibili** intestati alla **Tesoreria Provinciale dello Stato**.

Resterà possibile effettuare pagamenti con assegni circolari non trasferibili intestati a "*Agenzia delle dogane e dei Monopoli Ufficio delle dogane di ...*".

Co una successiva circolare esplicativa, l'Agenzia fornirà le necessarie istruzioni sulle modalità di utilizzo degli assegni circolari e sugli aspetti sanzionatori connessi al pagamento con bonifico.

LINK:

[Per scaricare il testo della determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli clicca qui.](#)

## **11. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - Le linee guida di AgID**

Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD), all'art. 40, rubricato "*Formazione di documenti informatici*", introduce un innovativo e fondamentale precetto: "*Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71*".

La norma richiamata stabilisce un preciso obbligo: i documenti delle Pubbliche Amministrazioni **devono essere prodotti esclusivamente in modalità informatica**.

La dematerializzazione dei flussi documentali all'interno delle Pubbliche Amministrazioni non rappresenta solo un'opportunità o un percorso volto al raggiungimento di livelli di maggior efficienza, efficacia, trasparenza, semplificazione e partecipazione, ma rappresenta anche un **preciso ed improrogabile precetto normativo**.

Al centro di questo scenario si colloca il **documento informatico** definito all'art. 1, comma 1, lett. p), del CAD come "*la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*".

Ciò che contraddistingue il documento informatico è la sua **forma elettronica** (rappresentazione informatica). Solo in questa forma quindi, il documento informatico può essere formato, acquisito, sottoscritto, trasmesso e conservato.

Al pari dei documenti analogici anche i documenti informatici sono destinati ad essere **conservati nel tempo** ma, mentre per i documenti analogici le regole di archiviazione sono relativamente semplici, per i documenti informatici sono richiesti "**particolari accorgimenti**" in grado di garantire, durante l'intero ciclo di gestione degli stessi, il mantenimento del loro valore giuridico e legale.

Ecco quindi che il governo dei documenti informatici nell'ambito del loro ciclo di vita deve fondarsi sull'adozione di regole, di procedure giuridiche, legali, archivistiche, tecnologiche e funzionali e di strumenti in grado di assicurare, sin dalle prime fasi della loro gestione, una corretta produzione dei medesimi, poiché **solo una corretta formazione del documento informatico ne consente una conservazione conforme alla norma a costi ragionevoli**.

Per fornire alle Amministrazioni Pubbliche tutte le informazioni relative a requisiti, processi, attività e responsabilità in materia di conservazione dei documenti informatici, nel rispetto dei riferimenti normativi vigenti, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, le "**Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici**".

Il documento illustra le procedure e gli strumenti per l'avvio delle attività di conservazione dei documenti informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

AgID avverte che le linee guida sono da intendersi come documento dinamico, attualmente in fase di sviluppo. Osservazioni e contributi possono essere inviati ad AgID tramite la casella di posta elettronica [forum\\_conservatori@agid.gov.it](mailto:forum_conservatori@agid.gov.it).

LINK:

[Per scaricare il testo delle linee guida clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

## **12. SINDACO UNICO - Dal CNDCEC le linee guida - Rimangono le perplessità della categoria sull'organo di controllo monocratico**

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato le “**Linee guida per il sindaco unico**”.

Il documento contiene indicazioni interpretative e operative utili per lo svolgimento dell'incarico di organo di controllo nella sua versione monocratica (c.d. “**sindaco unico**”) nelle SRL e costituisce un ulteriore contributo del Consiglio Nazionale a supporto del lavoro dei commercialisti e a beneficio degli utenti delle prestazioni di questo organo di controllo societario.

Rappresentano, allo stesso tempo, un logico corollario delle nuove Norme di comportamento del collegio sindacale, che hanno trovato applicazione a partire dal 1° settembre 2015.

Nel documento vengono evidenziate le **forti perplessità della categoria sull'organo di controllo monocratico** e la speranza che la disposizione in commento possa essere in futuro adeguatamente riformulata.

L'art. 2477 del Codice Civile, che a partire della riforma del diritto societario del 2003 detta la disciplina dell'assetto dei controlli nelle società a responsabilità limitata, è stato oggetto dal 2011 di interventi modificativi e integrativi, volti - almeno nell'intenzione del legislatore - a ridurre gli oneri per le imprese. Si è introdotta così la figura dell'organo monocratico di controllo e, al contempo, sono stati ridotte le fattispecie di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, sopprimendo l'ipotesi correlata all'ammontare del capitale sociale.

Le modifiche apportate all'art. 2477 C.C. hanno sin dal principio suscitato molte perplessità sia per il metodo utilizzato che per le finalità sottese. Sono stati, infatti, sollevati dubbi di costituzionalità di tale disposizione che introduce presidi a tutela dei soci (e degli altri *stakeholder*) ponendo come riferimento l'astratto “modello” di società al quale possono corrispondere realtà economiche molto diverse, non determinate dalla forma sociale prescelta.

LINK:

[Per scaricare il testo delle linee guida clicca qui.](#)

## **13. REGISTRO DEI REVISORI LEGALI - Dalla Ragioneria Generale dello Stato una analisi sulla popolazione degli iscritti**

La Ragioneria Generale dello Stato ha reso disponibile, sul proprio sito istituzionale, un documento di **analisi sulla popolazione degli iscritti al Registro dei Revisori legali**, con riferimento alla relativa composizione e consistenza.

Il documento “*si propone di evidenziare i risultati di una prima analisi della popolazione dei professionisti iscritti al Registro, rilevandone composizione e consistenza ricorrendo, prevalentemente, ad elaborazioni sintetiche in forma grafica o tabellare, nel presupposto che una efficace azione di vigilanza può dispiegare al meglio i propri effetti soltanto fondandosi su una piena consapevolezza della composizione e delle caratteristiche della platea dei revisori iscritti*”.

Dalla lettura dei dati emerge che alla data del **31 ottobre 2015** il totale dei revisori iscritti nel registro sono **153.816** di cui 109.288 di sesso maschile e 44.528 di sesso femminile.

Le Regioni che presentano il maggiore numero di revisori iscritti sono Lombardia, Lazio e Campania. La Regione con minor numero di iscritti è invece la Valle d'Aosta.

L'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 39/2010, come integrato dal regolamento di attuazione D.M. n. 16 dell'8 gennaio 2013, ha istituito e disciplinato la figura del **revisore “inattivo”**.

Per “**inattivo**”, si intende il revisore che per almeno un triennio non ha svolto incarichi di revisione legale e non ha collaborato nello stesso periodo ad attività di revisione legale presso una società di revisione legale. È inoltre iscritto nella sezione dei revisori inattivi il revisore legale che ne faccia volontariamente richiesta, indipendentemente dalla data di cessazione dell'ultimo incarico svolto o al quale ha collaborato.

Nello specifico, il numero dei “**revisori inattivi**” è complessivamente pari a **17.051** (l'11,09% del totale). Pertanto il numero dei Revisori legali iscritti nella sezione attivi è pari a 136.765 (l'88,91% del totale).

Al 31 ottobre 2015, le **società di revisione** iscritte nel Registro dei revisori legali risultano **464**, con prevalente concentrazione in alcune Regioni (Lombardia, Lazio, Veneto).

Le società di revisione che esercitano **revisioni legali su Enti di Interesse Pubblico (EIP)** sono **25**. Queste società di revisione con incarichi su EIP iscritte nel Registro dei revisori legali sono soggette al controllo pubblico, alla vigilanza ed ai controlli di qualità della CONSOB.

Il numero complessivo di incarichi di revisione EIP complessivamente svolti è pari a 1.770.

Il documento segnala infine che il numero dei revisori legali che risultano **alle dipendenze o soci/amministratori di società di revisione** sono 2.941.

L'analisi evidenzia che il 94,18% delle società di revisione hanno un numero di dipendenti inferiore a 10 dipendenti, il 4,74% ha un numero di dipendenti tra 11 e 50, una società ha un numero di dipendenti tra 51/100 e 4 società hanno più di 100 dipendenti.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

#### **14. NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO - Da INVITALIA un decalogo di suggerimenti per l'accesso agli incentivi**

Il **13 gennaio 2016** partono gli incentivi “**Nuove imprese a tasso zero**”, rivolti alle donne e agli under 35 che vogliono avviare micro e piccole imprese. Per l'occasione, INVITALIA ha pubblicato un **decalogo di suggerimenti** per la corretta compilazione della domanda per l'accesso agli incentivi e per presentare un progetto d'impresa convincente.

Lo stanziamento iniziale è di **50 milioni** di euro. È possibile presentare domanda dal **13 gennaio 2016**.

Gli incentivi sono rivolti alle imprese composte in prevalenza da **giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne**. Le imprese devono essere costituite in forma di società da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.

Anche le persone fisiche possono richiedere i finanziamenti, a condizione che costituiscano la società entro 45 giorni dall'eventuale ammissione alle agevolazioni.

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili aiuti nella sola forma del mutuo a tasso zero, da restituire al massimo in 8 anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.

Ricordiamo che la domanda potrà essere inviata **dal 13 gennaio 2016 esclusivamente online**, attraverso la piattaforma informatica di INVITALIA. Le modalità di presentazione, i dettagli sugli incentivi e i criteri di valutazione sono descritti nella **Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 ottobre 2015, n. 75445**, successivamente integrata **dalla Circolare del 28 ottobre 2015, n. 81080**.

Si sottolinea che:

- non ci sono graduatorie, né click-day;
- le domande vengono esaminate in base all'**ordine cronologico** di presentazione;
- dopo la verifica formale, è prevista una valutazione di merito che comprende anche un **colloquio** con gli esperti di INVITALIA.

Due i suggerimenti di INVITALIA che vogliamo sottolineare:

1) **Fai attenzione ai dettagli** – *“Le domande sono valutate in ordine cronologico di arrivo, ma attento a non farti prendere dalla fretta. Il rischio è di essere escluso per banali errori o dimenticanze. Dedicati con impegno alla compilazione della domanda per evitare di presentarla incompleta”.*

2) **Occhio al colloquio** - *“Il colloquio con gli esperti di INVITALIA è un aspetto importante della valutazione. Preparalo con cura per presentare il progetto imprenditoriale e spiegare le tue scelte in maniera convincente”.*

LINK:

[Per saperne di più e scaricare il decalogo proposto da INVITALIA clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sulle “Nuove imprese a tasso zero” clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico e scaricare il testo delle due circolari citate clicca qui.](#)

#### **15. BIODIVERSITA' DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE - Dettati i principi per la istituzione di una sistema nazionale di tutela e di valorizzazione**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 Dicembre 2015, la **Legge 1 dicembre 2015, n. 194** recante **“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”**.

Il provvedimento stabilisce i principi per l'istituzione di un **sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare**, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica e si è reso necessario allo scopo di armonizzazione con la disciplina internazionale.

Il sistema di tutela e valorizzazione si basa principalmente sull'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dell'**Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare**, ove sono indicate tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica (art. 3), di una **Rete nazionale della biodiversità agraria e**

**alimentare**, coordinata dallo stesso Ministero d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 4); l'istituzione di un **Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare** (art. 5) nonché di un **Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare** (art. 8) per garantire il coordinamento delle azioni tra Stato, Regioni e Province autonome.

Il testo poi interviene:

- sul Codice della proprietà industriale (articolo 45 del D. Lgs. n. 30/2005) al fine di esplicitare che **non sono oggetto di brevetto** le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali (art. 9), e

- sulla disciplina dell'attività sementiera ed in particolar modo sulla **commercializzazione di sementi di varietà da conservazione** (art. 19-bis, comma 6, L. 1096/1971): in sostanza, il testo estende il diritto alla vendita di tali sementi consentendo, agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, la vendita diretta e in ambito locale, nonché introduce per gli stessi soggetti il diritto al libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare (art. 11).

Istituita la "**Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare**", che cade nel giorno del 25 maggio di ogni anno.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

## **16. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AGROALIMENTARE ITALIANO - Al via campagna istituzionale di promozione prodotti DOP e IGP**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è partita la campagna istituzionale di promozione per aumentare la conoscenza e sostenere il consumo dei **prodotti DOP** (*Denominazione d'Origine Protetta*) e **IGP** (*Indicazione Geografica Protetta*).

L'iniziativa, che **coinvolge anche i punti vendita della Grande distribuzione organizzata** che hanno aderito all'iniziativa, rientra nel quadro di azioni che lo stesso Ministero ha messo in campo per i prodotti di qualità certificata DOP IGP, protagonisti anche nell'ambito di Expo Milano 2015.

L'Italia è il Paese europeo con il **maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea**. Un'ulteriore dimostrazione della grande qualità delle nostre produzioni, ma soprattutto del forte legame che lega le eccellenze agroalimentari italiane al proprio territorio di origine.

Il sistema delle Indicazioni Geografiche dell'UE, infatti, **favorisce il sistema produttivo e l'economia del territorio**; tutela l'ambiente, perché il legame indissolubile con il territorio di origine esige la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità; sostiene la coesione sociale dell'intera comunità.

Allo stesso tempo, grazie alla certificazione comunitaria si danno **maggiori garanzie ai consumatori** con un livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti.

*"Con **839 prodotti certificati dall'Unione europea** - commenta il Ministro Maurizio Martina - siamo leader assoluti nel campo della qualità. Un patrimonio che vogliamo continuare a valorizzare al meglio, attraverso azioni coordinate e strategiche per far crescere ancora un settore che vale già oggi più di 13,5 miliardi e coinvolge circa 150.000 imprese.*

*La campagna di informazione, frutto anche del lavoro del Tavolo permanente istituito per la prima volta dal Ministero tra le associazioni della Grande Distribuzione Organizzata e le Associazioni dei Consorzi, ha l'obiettivo di rafforzare il comparto dei prodotti a indicazione geografica anche nel mercato interno.*

*In questi 20 mesi abbiamo lavorato molto su 3 fronti cruciali come quello delle relazioni diplomatiche, della promozione dei prodotti e della lotta al falso Made in Italy agroalimentare".*

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare l'elenco dei prodotti DOP, IGP e STG, aggiornato al 20 ottobre 2015, clicca qui.](#)

## **17. PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI - Emanata una nuova direttiva europea che detta nuove regole e assicura più trasparenza e una maggiore tutela dei consumatori**

Netta distinzione tra **pacchetti turistici** e **servizi collegati**; nuovi tetti per la revisione dei prezzi; individuate **due diverse categorie di "pacchetto turistico"**, distinte a secondo della modalità di

acquisto; più chiari gli obblighi degli intermediari nell'informare i clienti; chi comprerà un **pacchetto turistico online** con la formula "tutto compreso" o tramite pagine web collegate godrà della stessa protezione di chi acquista un pacchetto turistico presso le agenzie di viaggio; diritto per i viaggiatori di **annullare un contratto** a pacchetto, e ottenere il **rimborso** del denaro versato, nel caso in cui il prezzo aumentasse oltre l'8% o se avvenimenti non prevedibili, quali disastri naturali o attacchi terroristici, dovessero interessare il luogo di destinazione; nei **casi di insolvenza**, responsabilità piena dei soli tour operator; in sostanza, gli operatori dovranno garantire il rimborso di tutte le somme pagate dai viaggiatori nel caso in cui i servizi non verranno eseguiti per il verificarsi di uno stato di insolvenza.

Sono questi alcuni dei punti salienti della nuova **Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015**, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 326/1 del 11 dicembre 2015).

Attualmente la normativa che regola i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" è la **direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990**, recepita nel nostro ordinamento con il **decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111**, poi parzialmente modificata ed aggiornata con pochi e frammentari interventi legislativi e quasi interamente riportata nel **D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206** (Codice del Consumo - Parte Terza, artt. 82-100).

La nuova direttiva mira:

- a) a **modernizzare le regole sui pacchetti turistici** attualmente contenute nella direttiva 90/314/CEE. L'inclusione di combinazioni personalizzate di servizi turistici, in particolare quelli acquistati online, nel campo di applicazione della nuova direttiva dovrebbe rafforzare la certezza giuridica e la trasparenza sia per i viaggiatori che per le imprese, ridurre per i consumatori gli svantaggi associati a tali combinazioni e garantire una concorrenza più equa tra le imprese del settore;
- b) ad **agevolare le operazioni transfrontaliere** grazie ad una maggiore armonizzazione e un esplicito meccanismo di riconoscimento reciproco della protezione in caso d'insolvenza. Le disparità delle norme che tutelano i viaggiatori nei vari Stati membri disincentivano i viaggiatori di uno Stato membro ad acquistare pacchetti e servizi turistici collegati in un altro Stato membro e, analogamente, scoraggiano organizzatori e venditori in uno Stato membro dal vendere tali servizi in un altro Stato membro;
- c) a **eliminare per le imprese i costi di conformità inutili** connessi a disposizioni obsolete nell'era digitale (ad esempio quelle relative agli obblighi di informazione sotto forma di opuscoli);
- d) a **colmare le lacune giuridiche** esistenti in materia di protezione dei consumatori, ad esempio grazie a diritti aggiuntivi in materia di risoluzione di contratti e a norme più rigorose per quanto riguarda gli aumenti di prezzo;
- e) ad **accrescere la fiducia dei consumatori** e, aumentando la tutela dei consumatori che acquistano combinazioni di servizi turistici online, contribuisce indirettamente a rafforzare il mercato unico digitale.

Si stima che con la nuova direttiva la quota di viaggi protetti passerà dal 23 al 46% nel mercato del turismo dell'UE.

Gli Stati membri avranno **due anni di tempo per recepire la Direttiva** attraverso disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che dovranno essere applicate entro 30 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale europea. Pertanto le nuove norme entreranno pienamente in vigore nell'ordinamento italiano entro i primi 6 mesi del 2018.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

## **18. OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA - Il Consiglio dei Ministri approva, in via preliminare, la Legge europea 2015**

Il Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2015 ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. (Legge europea 2015).

Il provvedimento, illustrato in Consiglio dei Ministri dal Sottosegretario agli affari europei Sandro Gozi, si compone di 22 articoli ed è volto a chiudere 2 procedure di infrazione, 9 casi EU Pilot e una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato, oltre a prevedere una modifica della procedura di notifica in Commissione europea delle misure con cui le amministrazioni intendono concedere aiuti di Stato.

Il testo modifica o integra alcune disposizioni nazionali vigenti per adeguarne i contenuti al diritto europeo e interviene in diversi settori. Le principali disposizioni previste dal provvedimento riguardano l'**Energia**, le **Società Organismi di Attestazione (SOA)** alle quali viene imposto l'obbligo di avere in Italia anche solo una sede operativa, sostituendo così il precedente obbligo di stabilire nel nostro Paese la sede legale; l'**etichettatura alimentare**; le **vincite in case da gioco**; le **tassa di**

**circolazione** (i veicoli da turismo dei cittadini europei che studiano in Italia mantenendo la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione europea sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione); le **agevolazioni ai consorzi agrari**; le **imprese marittime** e la **caccia**.

LINK:

[Per un approfondimento dei contenuti della legge europea 2015 clicca qui.](#)



### **19. 112 - NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO - Italia in ritardo - Ancora attivo solo in Lombardia e Lazio**

Il 112, il **Numero Unico di Emergenza europeo (NUE)**, comincia a trovare la sua applicazione anche in Italia. Dopo la **Lombardia** anche il **Lazio**, per il solo **prefisso 06**, ha completato la piena operatività del 112 che servirà 3,5 milioni di utenti a Roma e provincia.

Il NUE 112, istituito nel 1991 con la Decisione del Consiglio n. 396/91/CEE, è già attivo in gran parte dei paesi europei e progetti per migliorarne la sua efficacia (*localizzazione del chiamante, accesso per persone con disabilità, contatto tramite sms*) sono in corso di studio da parte della Commissione europea.

Nel 2014 sono stati **oltre 130 milioni i cittadini europei** che hanno utilizzato il 112, in Lombardia i call center regionali hanno ricevuto 4,3 milioni di chiamate.

**In Italia il NUE non sarà l'unico numero europeo di emergenza.** Almeno fino a quando non sarà completamente varato il decreto attuativo previsto dalla L. n. 124/2015, che stabilisce l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale.

Resteranno quindi attivi accanto al 112 gli altri numeri a noi familiari come 113, 115 e 118.

Per favorire la sua conoscenza e far comprendere agli italiani che si recano negli altri Paesi UE per studio, vacanza o lavoro, il Dipartimento Politiche Europee ha lanciato nel 2014 una campagna di comunicazione con uno **spot video**.

(Fonte: *Dipartimento Politiche Europee*)

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare lo spot video clicca qui.](#)

LINK:

[Per conoscere la situazione del NUE in Europa usando la mappa interattiva clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 1° AL 12 DICEMBRE 2015)**

**1) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 7 ottobre 2015:** Destinazione di risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile al finanziamento di interventi volti alla promozione dell'inserimento delle imprese italiane nei mercati extra U.E. e al miglioramento e alla salvaguardia della solidità patrimoniale delle imprese esportatrici di piccole e medie dimensioni. (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 14 ottobre 2015:** Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali volte, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano. (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Commissione Nazionale per le società e la borsa - Delibera 25 novembre 2015:** Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni. (Delibera n. 19446). (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**4) Corte dei Conti - Delibera 9 novembre 2015:** Linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate, alla luce della disciplina dettata dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (Delibera n. 31/SEZAUT/2015/INPR). (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**5) Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - Delibera 24 novembre 2015:** Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali. (Delibera n. 2980/2015). (Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**6) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 9 ottobre 2015, n. 192:** Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità delle «piattaforme semoventi». (Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 9 ottobre 2015, n. 193:** Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della «navetta turistica». (Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015:** Disciplina della firma digitale dei documenti classificati. (Decreto n. 4/2015). (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 Dicembre 2015 – Supplemento ordinario n. 65).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015:** Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva. (Decreto n. 5/2015). (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 Dicembre 2015 – Supplemento ordinario n. 65).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 21 ottobre 2015:** Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione, per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 30 settembre 2015:** Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. (Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**12) Legge 1 dicembre 2015, n. 194:** Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. (Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA (DAL 1° AL 12 DICEMBRE 2015)

**1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2231 della Commissione del 2 dicembre 2015,** che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16 e 38. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 310/1 del 26 novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**2) Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015,** che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA<sup>2</sup>) come mezzo per modernizzare il settore pubblico. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 318/1 del 4 dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

**3) Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015,** relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 326/1 del 11 dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

**4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015,** relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 327/1 del 11 dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

**5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2322 della Commissione del 10 dicembre 2015,** recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 328/67 del 12 dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)